

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Compenso spettante all'avvocato e parere dell'ordine

In tema di compenso spettante all'avvocato, l'acquisizione del parere dell'ordine professionale è obbligatoria soltanto nel procedimento d'ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636, primo comma, cod. proc. civ., quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, né dipende dal fatto che il credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma è dettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti. Ne consegue che il predetto parere è necessario solo quando oggetto di liquidazione siano attività non rientranti nelle previsioni della tariffa professionale, per le quali la liquidazione debba avvenire opera del giudice.

Tribunale di Roma, sezione undicesima sentenza del 3.7.2018

...omissis...

Quanto poi all'eccezione concernente l'indebito frazionamento del credito, formulata dalla parte opponente, la Suprema Corte, con la pronuncia Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sent. n. 23726 del 15.11.2007 ha ritenuto che: "è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art.2 Cost., e si risolve in un abuso di processo (ostativo all'esame della domanda) il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario".

Nel caso di specie, tuttavia, questo Tribunale non ritiene che non possa farsi riferimento al principio sopraesposto, atteso che al professionista vennero conferiti tre distinti incarichi per rappresentare la REGIONE LAZIO in tre distinti giudizi.

La pretesa economica formulata in via giudiziale non ha dunque ad oggetto frazioni dello stesso credito in relazione al medesimo rapporto, trattandosi di crediti autonomi che trovano la loro fonte in tra incarichi differenti.

Nel merito, premesso che: "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività (come, nella specie, di inesistenza del mandato), è idonea e sufficiente ad investire il giudice del poterdovere di verificare anche il "quantum debeatur" senza incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c." (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 230 del 11/01/2016), va anzitutto rilevato che non è in contestazione né l'attività professionale svolta dall'opposto, né l'incarico, ricevuto a seguito della determinazione A1995, in data 15/5/2009.

La quantificazione del credito effettuata dall'avvocato risulta inoltre correttamente operata in relazione - ai minimi - della tariffa vigente al momento dell'espletamento dell'incarico ed allo scaglione indeterminato di particolare importanza in relazione alle questioni oggetto del ricorso e poste sub iudice con il medesimo, compresa la validità dell'intero concorso.

Appaiono altresì dovuti anche gli interessi di mora nella misura indicata dal D.Lgs. n. 231 del 2002, atteso che i predetti sono applicabili ai contratti: "comunque denominati, tra imprese - e professionisti - ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo" (cfr. art.2).

La decorrenza degli interessi in questione dovrà aver peraltro riguardo alla data del presente provvedimento atteso che il cliente non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute da parte del giudice (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2954, del 16/02/2016).

Sotto tale profilo l'opposizione merita accoglimento. Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato e l'opponente condannata al pagamento della somma di Euro 7.735,47, oltre interessi, nella misura sopraindicata dal presente provvedimento al saldo.

Le spese seguono la soccombenza prevalente e vengono liquidate, in applicazione del D.M. n. 37 del 2018, in base al valore del giudizio, in Euro 875,00 per la fase di studio, Euro 740,00 per la fase introduttiva, ed Euro 1.620,00 per la fase di decisione, nulla per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata:

REVOCA

il decreto ingiuntivo opposto e condanna la ssssss al pagamento, in favore dell'avvsssss del complessivo importo di Euro 7.735,47, oltre interessi nella misura di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002, a decorrere dal presente provvedimento al saldo effettivo

CONDANNA

l'opponente alla rifusione delle spese processuali anticipate dall'opposto, che liquida in complessivi Euro 3.379,50, di cui Euro 144,50 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2018.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com